



# COMUNE di TONARA

(Provincia di Nuoro)

Viale della Regione, 8 ☎ 0784/63823 📠 0784/63246 P.IVA **00162960918**

Approvato con delibera del Consiglio

Comunale n. 17 del 22. 07 .2014

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA MUNICIPALE "IUC"

**PARTE GENERALE    NORME COMUNI**

**PARTE I    REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU**

**PARTE II    REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E  
L'APPLICAZIONE DELLA TARI**

**Parte III: TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI**

## SOMMARIO

### L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI  
APPLICAZIONE

Articolo 2 - SOGGETTO ATTIVO

Articolo 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

Articolo 4 - ACCERTAMENTO

Articolo 5 - RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 6 - SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 7 - RIMBORSI

Articolo 8 - CONTENZIOSO

Articolo 9 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

# L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

## Articolo 1

### OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Tonara dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
4. Nel capo I del presente regolamento vengono regolamentati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le suddette componenti della medesima; nelle parti I , II, e III del presente regolamento vengono invece regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC.
5. Per quanto concerne la TARI, l'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

## Articolo 2

### SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della IUC è il Comune di Tonara relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

### **Articolo 3**

#### **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

### **Articolo 4**

#### **ACCERTAMENTO**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

## **Articolo 5**

### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

## **Articolo 6**

### **SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 20 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale in vigore: Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

## **Articolo 7**

### **RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 6, comma 7, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata nel presente regolamento per i versamenti minimi da parte dei contribuenti.

## **Articolo 8**

### **CONTENZIOSO**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste nel Regolamento generale delle entrate del Comune di Tonara, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal Regolamento generale sulle Entrate del Comune di Tonara.

## **Articolo 9**

### **DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



# COMUNE di TONARA

(Provincia di Nuoro)

Viale della Regione, 8 ☎ 0784/63823 📠 0784/63246 P.IVA **00162960918**

**Approvato con delibera del Consiglio**

**Comunale n. 17 del 22.07.2014**

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA MUNICIPALE "IUC"**

### **PARTE I REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU**

## SOMMARIO PARTE I

**Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

**Articolo 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

**Articolo 3 DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI**

**Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI**

**Articolo 5 SOGGETTO ATTIVO**

**Articolo 6 BASE IMPONIBILE**

**Articolo 7 TERRENI AGRICOLI E IMMOBILI STRUMENTALI  
ESENZIONI DALL'IMPOSTA**

**Articolo 8 DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA**

**Articolo 9 DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**

**Articolo 10 ASSIMILAZIONI**

**Articolo 11 ESENZIONI**

**Articolo 12 QUOTA RISERVATA ALLO STATO**

**Articolo 13 VERSAMENTI**

**Articolo 14 DICHIARAZIONE**

**Articolo 15 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA**



## **Articolo 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Tonara dell'imposta municipale propria "sperimentale", d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'art.2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n.102 convertito dalla legge 28 ottobre 2013 n.124 e dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n.147.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Tonara assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **Articolo 2**

### **PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli, con esclusione dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa non relative ad immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

### **Articolo 3**

## **DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI**

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
  - a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
  - b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
  - c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
  - d) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in

qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;

- e) per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

#### **Articolo 4**

#### **SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

#### **Articolo 5**

#### **SOGGETTO ATTIVO**

- 1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Tonara relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
- 2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

**Articolo 6**  
**BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
  - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  - c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
  - d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di

rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135 (vedi art. successivo con riferimento al Comune di Tonara).
5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75 (vedi art. successivo con riferimento al Comune di Tonara).
6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.
7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
8. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
  - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il

contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

- c) ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, l'inagibilità o l'inabitabilità consiste in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, come definiti dall'art. 3, lett. a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380.

### **Articolo 7**

#### **TERRENI AGRICOLI E IMMOBILI STRUMENTALI - ESENZIONE DALL'IMPOSTA**

1. Il Comune di Tonara è comune montano pertanto i terreni agricoli sono esenti dall'Imposta Municipale propria, ai sensi dell'art. 7 lett. h) del D.lgs.504/1992, applicabile anche in materia di Imposta Municipale Propria, secondo quanto previsto al comma 8 dell'art. 9 del Decreto Legislativo 23/2011.
2. Il Comune di Tonara risulta altresì classificato tra i Comuni montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT, pertanto i fabbricati rurali ad uso strumentale all'esercizio dell'attività agricola, di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, sono esenti dall'Imposta Municipale Unica;

### **Articolo 8**

#### **DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.
2. Ai sensi del comma 13-bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita

sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico.

3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. Per poter beneficiare delle aliquote ridotte eventualmente deliberate dal Consiglio Comunale con riferimento alle unità immobiliari non produttive di redditi fondiari e agli immobili locati, i contribuenti sono tenuti a presentare, entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello di applicazione dell'aliquota, un'apposita comunicazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, utilizzando il modello predisposto dall'amministrazione.

## **Articolo 9**

### **DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma 1 è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 e, dunque, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600.

4. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.
5. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

## **Articolo 10**

### **ASSIMILAZIONI**

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Il Comune considera altresì direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

## **Articolo 11**

### **ESENZIONI**

1. Oltre i casi di esenzione previsti dal precedente articolo 7, sono esenti dall'imposta:
  - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;



- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
- h) gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS, con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.
- i) gli immobili ed i fabbricati adibiti ad esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.
- j) le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 3 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- k) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- l) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- m) le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

- n)** gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;
- o)** i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- p)** i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

## **Articolo 12**

### **QUOTA RISERVATA ALLO STATO**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 13 del presente regolamento.

4. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

### **Articolo 13**

#### **VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di al comma 2 e l'ultima, a congruaggio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale. Gli enti non commerciali devono versare esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, previa comunicazione all'ufficio tributi del Comune.
7. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 8,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

8. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n.296.

## **Articolo 14**

### **DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
3. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta relativa al medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

## **Articolo 15**

### **DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.



# COMUNE di TONARA

(Provincia di Nuoro)

Viale della Regione, 8 ☎ 0784/63823 📠 0784/63246 P.IVA 00162960918

Approvato con delibera del Consiglio

Comunale n. 17 del 22. 07.2014

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA MUNICIPALE “IUC”

### PARTE II REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TARI

## SOMMARIO PARTE II°

Articolo 1	Oggetto del regolamento
Articolo 2	Modalità di gestione dei rifiuti urbani
Articolo 3	Soggetto attivo
Articolo 4	Soggetto passivo
Articolo 5	Definizione locali e aree soggette al tributo
Articolo 6	Locali e aree non soggette al tributo per inidoneità a produrre rifiuti
Articolo 7	Determinazione delle superfici soggette a tributo
Articolo 8	Misura del tributo
Articolo 9	Classificazione delle utenze non domestiche
Articolo 10	Numero di componenti il nucleo familiare
Articolo 11	Obbligazione al pagamento del tributo
Articolo 12	Riduzioni tariffarie per inferiori livelli di prestazione del servizio
Articolo 13	Riduzioni per utenze non stabilmente attive
Articolo 14	Agevolazioni per le utenze domestiche
Articolo 15	Agevolazioni per le utenze non domestiche
Articolo 16	Ulteriori agevolazioni ed esenzioni
Articolo 17	Tributo giornaliero
Articolo 18	Tributo provinciale
Articolo 19	Denuncia inizio, cessazione, variazione della occupazione/conduzione
Articolo 20	Riscossione del tributo
Articolo 21	Rimborsi e compensazioni
Articolo 22	Verifiche ed accertamenti
Articolo 23	Norme transitorie e finali

### ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

[1] Il presente regolamento istituisce e disciplina nel Comune di Tonara l'applicazione della componente TARI dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dai commi dal 639 al 705 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014)

secondo le modalità di cui al D.P.R. 27.4.1999 n. 158, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica.

- [2] Il presente regolamento, approvato con deliberazione comunale secondo quanto stabilito dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n.446, integra la disciplina normativa dettando le disposizioni per l'applicazione e la riscossione del tributo.

## **ARTICOLO 2 - MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

- [1] Il Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani è gestito secondo i criteri e le modalità stabilite nel protocollo d'intesa, nella convenzione e nel "Regolamento di Igiene Urbana e gestione dei servizi connessi", ( adottato con deliberazione del C.C del Comune di Tonara n° 13 del 19.07.2013 ) che disciplinano il servizio affidato dai comuni alla Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai. Il servizio è svolto nei comuni di Aritzo, Atzara, Austis, Belvì, Desulo, Gadoni, Meanasardo, Ortueri, Sorgono, Teti e Tonara mediante sistemi che consentono una gestione integrata, intesa come il complesso delle attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

## **ARTICOLO 3 - SOGGETTO ATTIVO**

- [1] Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

## **ARTICOLO 4 - SOGGETTO PASSIVO**

- [1] Il tributo, corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.
- [2] Quando trattasi di utenze domestiche il soggetto tenuto al pagamento è l'intestatario della scheda famiglia anagrafica di cui al D.P.R. 30.05.2008 n. 223, o colui che ha sottoscritto la denuncia di cui all'art.

19 del presente Regolamento. Per le utenze non domestiche il pagamento è dovuto dalla società, dall'impresa, dall'ente pubblico o privato, dall'associazione qualunque natura abbia.

- [3] Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- [4] In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a mesi sei nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

## **ARTICOLO 5 - DEFINIZIONE LOCALI E AREE SOGGETTE AL TRIBUTO**

- [1] Sono soggette al tributo le superfici di tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione ed il loro uso ad eccezione di quelle di cui al successivo art. 6, dove si producono, o si possono produrre, rifiuti urbani o assimilati. Sono soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso anche se materialmente non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno una utenza attiva ai servizi di rete (acqua, fogna, energia elettrica, gas, telefono) o dotati di arredi fissi e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti dei servizi di rete e/o impianti e attrezzature o comunque, per i quali risulta rilasciata apposita autorizzazione, licenza o equivalente, all'esercizio di attività nei locali medesimi.
- [2] Sono escluse , o esenti, dal pagamento del tributo, le aree e gli immobili di cui all'art. 6 del presente regolamento.
- [3] Relativamente alle utenze domestiche nella formazione della superficie utile sono considerati tutti i vani principali ( saloni, soggiorni, camere,



stanze, cucine anche se di superficie inferiore a quella utile per diventare vano, etc), gli accessori ( bagni, ripostigli, ingressi, corridoi, verande chiuse, dispense, anticamere), nonché tutti i vani di servizio, anche se interrati o separati dal locale principale ( a titolo esemplificativo: cantine, autorimesse, lavanderia, serre pavimentate, disimpegni).

- [4] Per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali o di servizio, destinati all'esercizio dell'attività. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ( vedi art. 7 del presente regolamento).
- [5] Sono altresì soggette all'applicazione del tributo tutte le aree scoperte costituenti superficie operativa per l'esercizio dell'attività, predisposte all'uso, anche se di fatto non utilizzate, presupponendo tali quelle aree dotate di impianti, attrezzature, pavimentazioni, o per le quali risulti rilasciata licenza, comunque definita, per l'esercizio dell'attività.

## **ARTICOLO 6 - LOCALI ED AREE NON SOGGETTE A TRIBUTO PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI**

[1] Locali e aree presenti nelle utenze domestiche non soggetti al tributo:

- balconi, verande, terrazze, porticati non chiusi con strutture fisse;
- solai o sottotetti non collegati a scale fisse, ascensori o montacarichi;
- centrale termica e locali riservati ad ospitare impianti tecnologici, quali vano ascensore, cabina elettrica, cisterne, etc;
- locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile, che non siano occupati o detenute in via esclusiva ( portineria, alloggio portiere, etc);
- locali privi di contratti di fornitura dei servizi pubblici a rete ( acqua, energia elettrica, ) e non arredati;
- locali di altezza utile media inferiore a m. 1,50;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purchè di fatto non utilizzabili, o oggetto di interventi edili a seguito del rilascio di apposita concessione edilizia/ autorizzazione o equivalente,

limitatamente al periodo di validità del provvedimento e comunque non oltre la fine lavori;

- le superfici scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali.

[2] Locali/aree nelle utenze non domestiche non soggette a tributo:

- locali dove si producono normalmente rifiuti speciali non assimilabili agli urbani;
- locali ed aree degli impianti sportivi pubblici, limitatamente alle parti dove effettivamente si pratica lo sport;
- Centrali termiche e locali riservati ad ospitare impianti tecnologici, quali vano ascensore, cabina elettrica, cisterne, celle frigorifero, silo e simili, dove di regola non si ha o non è compatibile la permanenza umana;
- aree scoperte o coperte (serre) dove si pratica l'agricoltura, la silvicoltura e l'allevamento;
- aree scoperte costituenti pertinenze di locali quali aree verdi, parcheggi a servizio dei dipendenti e dei clienti, spazi destinati al transito e manovra di veicoli da/per la viabilità pubblica ed il movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione, aree in abbandono e/o di cui si possa dimostrare l'inutilizzo, aree non presidiate e/o adibite a mero deposito di materiale in disuso;
- aree su cui insiste l'autolavaggio e quelle oggetto di transito per l'uscita degli autoveicoli e le relative aree verdi;
- Locali ex sede di attività economiche, con categoria catastale C/1 e/o C/3 (commerciali e/o artigianali) prive di arredi e attrezzature e utenze di servizi di rete.

[3] Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

[4] Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è

verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

[5] La disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è quella contemplata dall'art. 33bis del D.L. 31.12.2007 n.248, convertito con modificazioni dalla legge 28.02.2008 n.31. La somma attribuita al comune ai sensi della predetta disposizione legislativa è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

## **ARTICOLO 7 - DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI SOGGETTE A TRIBUTO**

[1] La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

[2] Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 9-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo il criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della legge 27.07.2000, n.212.

[3] Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.

[4] Per le aree scoperte la superficie assoggettabile al tributo è costituita dal perimetro al netto delle costruzioni esistenti.

- [5] La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
- [6] Ferma restando l'esclusione prevista per i locali e le aree delle utenze non domestiche che producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, in caso di produzione promiscua di rifiuti speciali assimilati e non, pericolosi o non pericolosi, la superficie assoggettabile al tributo, quando non sia possibile una distinzione, è effettuata in maniera forfetaria, applicando alla superficie complessiva la percentuale di riduzione risultante nella tabella di seguito riportata:

a)	Lavanderia a secco, stireria e tintoria non industriali	20%
b)	laboratori di analisi, radiologici, fotografici, ambulatori dentistici e medici, odontotecnici	10%
c)	autofficine, carrozzerie, elettrauto	30%
d)	verniciature, fonderie, smalterie, lucidature mobili	40%
e)	metalmeccanici, lavorazione acciaio e lamiere, autodemolitori, fabbri e tornitori	20%
f)	falegnameria, allestimenti, insegne, materie plastiche, vetroresina	20%
g)	imbianchini e tinteggiatori	15%
h)	marmisti, lapidei, manufatti in cemento	30%

In caso di attività non contemplate nelle tabella , si applica la percentuale di riduzione di attività analoga per tipologia di rifiuto prodotto.

- [7] La riduzione viene accordata, previa istruttoria favorevole, a seguito di presentazione da parte dell'utente di apposita richiesta che deve pervenire all'ufficio tributi dell'Ente entro il 31 dicembre ed è concessa con decorrenza 1 gennaio dell'anno successivo. La richiesta deve essere accompagnata da idonea documentazione atta a dimostrare i requisiti necessari alla riduzione che riguarderanno: la produzione di rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, distinti per codice CER, nonché la corretta osservanza della normativa in materia di smaltimento degli

stessi, presentando idonea documentazione atta a comprovare quantità e qualità dei rifiuti ( formulari di smaltimento con indicati i codici CER).

- [8] La riduzione ha validità fino a che permangono le condizioni per la sua applicazione. L'utente è obbligato a comunicare ogni variazione nei termini previsti.

## **ARTICOLO 8 – MISURA DEL TRIBUTO**

- [1] La misura del tributo è determinata annualmente dal competente organo comunale in applicazione del regolamento per l'applicazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui al D.P.R. 27.04.1999 N.158, a copertura di tutti i costi afferenti il servizio di gestione dei rifiuti, compreso il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade e piazze pubbliche, tenuto conto del piano finanziario di cui all'art. 8 del medesimo D.P.R. 158/1999. Il tributo è il risultato della somma della parte fissa e di quella variabile dei costi secondo l'equazione:

$$\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$$

dove

$\Sigma T$  = tributo

$\Sigma TF$  = costi fissi

$\Sigma TV$  = costi variabili

I costi fissi sono la somma di : costi di spazzamento e lavaggio strade e aree pubbliche; costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso; costi generali di gestione; costi comuni diversi; altri costi; costi d'uso del capitale.

I costi variabili sono la somma di: costo di raccolta e trasporto dei rifiuti; costo di trattamento e smaltimento dei rifiuti; costo di raccolta differenziata per materiale; costo di trattamento e riciclo.

### **Utenze domestiche**

Il calcolo della *quota fissa* del tributo per le utenze domestiche, viene eseguita mediante l'applicazione della seguente equazione:

$$TFd(n,S) = Quf \times S \times Ka(n)$$

$TFd(n,S)$  = quota fissa del tributo per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S;

Quf = quota unitaria (€/mq.), determinata tra i costi fissi totali attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta secondo il coefficiente di adattamento Ka della tabella 1b dell'allegato I al D.P.R. 158/1999 per i comuni con meno di 5000 abitanti.

$$Quf = Ctuf / \sum_n Stot (n) \times Ka(n)$$

dove

Ctuf = totale costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.

Stot (n) = superficie totale delle utenze domestiche.

Ka(n) = coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza ( i valori sono quelli indicati nella tabella 1b dell'allegato I al D.P.R. 158/1999 per i comuni con meno di 5000 abitanti).

Il calcolo della *parte variabile* del tributo per le utenze domestiche, viene eseguita mediante l'applicazione della seguente equazione:

$$TVd = Quv \times Kb(n) \times Cu$$

TVd = quota variabile del tributo con un' utenza di n componenti il nucleo familiare.

Cu = costo unitario (€/kg.). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

Quv = quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale dei rifiuti prodotta dalle utenze domestiche ed il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare delle medesime utenze, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività kb, di cui alla tabella 2 dell'allegato I al D.P.R. 158/1999.

$$Quv = Qtot / \sum_n N(n) \times kb(n)$$

dove

Qtot = quantità totale dei rifiuti prodotta dalle utenze domestiche

N(n) = numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb(n) = coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente

la singola utenza ( i valori sono determinati dal Comune entro l'intervallo di cui alla tabella 2 dell'allegato I al D.P.R. 158/1999).

### **Utenze non domestiche**

Il calcolo della *parte fissa* del tributo per le utenze non domestiche, viene eseguita mediante l'applicazione della seguente equazione:

$$TFnd(ap, S_{ap}) = Q_{apf} \times S_{ap} (ap) \times Kc(ap)$$

$TFnd(ap, S_{ap})$  = quota fissa del tributo per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva  $ap$  e una superficie pari a  $S_{ap}$ .

$S_{ap}$  = superficie dei locali della utenza dove si svolge l'attività produttiva.

$Kc(ap)$  = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto del potenziale di produzione dei rifiuti in relazione alla attività produttiva praticata. Il valore da attribuire a tale coefficiente è determinato dal comune entro l'intervallo stabilito dalla tabella 3b dell'allegato I al D.P.R. 158/1999.

$Q_{apf}$  = Quota unitaria in €/mq., determinata come rapporto tra il totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale delle medesime corretta mediante il coefficiente  $Kc$ .

$$Q_{apf} = C_{tapf} / \sum S_{tot}(ap) \times Kc(ap)$$

$C_{tapf}$  = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche.

$S_{tot}(ap)$  = superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva  $ap$ .

Il calcolo della *quota variabile* del tributo per le utenze non domestiche, viene eseguita mediante l'applicazione della seguente equazione:

$$TVnd(ap, S_{ap}) = C_u \times S_{ap}(ap) \times Kd(ap)$$

$TVnd(ap, S_{ap})$  = quota variabile del tributo per una utenza non domestica, di tipologia produttiva  $ap$  e una superficie  $S_{ap}$ .

$C_u$  = costo unitario (€/Kg.). Tale costo è determinato dal rapporto tra il costo totale della quota variabile attribuibile alle utenze non domestiche e la quantità totale dei rifiuti delle medesime utenze.

$S_{ap}$  = superficie dei locali della specifica attività produttiva.

$Kd(ap)$  = coefficiente potenziale di produzione in Kg/mq.x anno che tiene conto della quantità minima e massima connessa alla tipologia di

attività (il valore è determinato dal Comune entro l'intervallo definito nella tabella 4b dell'allegato I al D.P.R. 158/1999).

- [2] Il tributo da applicare è definito per ciascun anno solare entro i termini stabiliti dalla normativa vigente per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza viene prorogato il tributo determinato per l'anno precedente.
- [3] Il provvedimento di determinazione della misura del tributo da applicare stabilisce altresì la ripartizione dell'insieme dei costi che devono essere coperti dalle utenze domestiche e non domestiche, tale da assicurare l'agevolazione a favore delle utenze domestiche in conformità alle prescrizioni di cui all'art.4 comma 2 D.P.R.158/1999 e in attuazione dell'art. 49, comma 10 del D. Legislativo 22/97 (in relazione alla raccolta differenziata effettuata dalle famiglie).
- [4] La parte fissa e quella variabile del tributo delle utenze domestiche e non domestiche, viene calcolata sulla base delle tabelle 1b, 2, 3b, 4b, come stabilito dall'allegato I al D.P.R. 158/1999. Annualmente, con motivato parere, i valori dei coefficienti delle suddette tabelle possono essere modificati, contemporaneamente alla determinazione del tributo.
- [5] Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto a cura della C.M. Gennargentu-Mandrolisai sulla base delle risultanze comunicate dal soggetto che svolge il servizio stesso, opportunamente integrato dei costi direttamente sostenuti dal comune di Tonara, ed approvato dal Consiglio Comunale.
- [6] Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
- [7] In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal regolamento statale di cui all'art. 14, comma 12, del decreto legge 201/2011 ed in via transitoria dal D.P.R. 158/1999.



## **ARTICOLO 9 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

- [1] Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività
- a. indicate nell'allegato "A" al presente Regolamento.
- [2] Il tributo delle utenze non domestiche, fino a che non siano resi operativi metodi di misurazione delle quantità di rifiuti prodotti dalle singole utenze, viene calcolato sulla base delle quantità potenziali di produzione delle attività omogenee, come identificate dalle tabelle 3b e 4b dell'allegato I al D.P.R. 158/1999.
- [3] L'inserimento di una utenza in una delle categoria di attività previste nell'allegato "A" viene effettuata sulla base della iscrizione alla Camera di Commercio, codice ATECO dell'attività, ovvero dall'atto di autorizzazione all'esercizio della attività, ovvero dall'accertamento in base alla denuncia a fini I.V.A. In mancanza, oppure nel caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. Le attività non comprese negli elenchi verranno valutate , ai fini della classificazione di riferimento, per analogia.
- [4] Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, si tiene conto dell'attività prevalente in termine di occupazione delle superfici, quale risulta dai rilievi/valutazioni oggettive, previa verifica del rispetto quantitativo dei parametri obbligatori.
- [5] La tariffa è applicabile per ogni attività economica , determinata sulla base di quanto indicato nei commi precedenti, ed è unica, anche quando le superfici utilizzate per l'esercizio d'impresa hanno diversa destinazione o sono ubicate in luoghi diversi dalla attività principale.
- [6] Nel caso in cui nella medesima unità immobiliare sia compresa una utenza domestica e una non domestica, questa viene a costituire una utenza aggiuntiva il cui tributo è determinato sulla base del presente articolo.

## **ARTICOLO 10 - NUMERO DI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE**

- [1] Per la determinazione del tributo a carico delle utenze domestiche dei nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, si fa riferimento a quello risultante da registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere aggiunti i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, vi dimorano per un periodo non inferiore a 60 giorni. Tale variazione del numero dei componenti deve essere denunciata dal titolare dell'utenza secondo le modalità del presente regolamento, mentre la variazione dei componenti residenti sono comunicate all'ufficio tributo dal competente ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta definizione del tributo.
- [2] I soggetti che pur essendo iscritti negli elenchi anagrafici del comune come residenti in una determinata unità abitativa, sono esclusi dalla determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare, nei seguenti casi:
- congiunto anziano/infermo collocato in casa di riposo/casa di cura;
  - congiunto che svolge attività di studio/lavoro all'estero per più di sei mesi;

Tale situazione determina una riduzione del tributo dal mese successivo alla presentazione della variazione da parte del titolare dell'utenza.

- [3] Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale (secondo case) e per le abitazioni tenute a disposizione dei residenti ma non occupate, il numero dei componenti è quello del nucleo familiare e viene determinato sulla base della denuncia resa dal titolare dell'utenza. In carenza, salvo prova contraria, viene utilizzato il seguente criterio:
- fino a 100 mq. - n.2 componenti;
  - da 101 mq. fino a 150 mq. - n.3 componenti;
  - da 151 mq. fino a 200 mq. - n.4 componenti;
  - oltre 201 mq. - n.5 componenti.

## **ARTICOLO 11 -OBBLIGAZIONE AL PAGAMENTO DEL TRIBUTO**

- [1] L'obbligazione al pagamento del tributo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio di occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura fino all'ultimo giorno del mese di cessazione, in relazione alla presentazione della denuncia che deve rispettare i termini di cui all'art. 19.
- [2] La cessazione da diritto all'abbuono o al rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 21.

## **ARTICOLO 12 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO**

- [1] Il tributo è dovuto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, nella misura del 40% per le utenze poste a una distanza compresa tra 300 metri e 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica, e nella misura del 30% per le utenze poste ad una distanza superiore.
- [2] Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

## **ARTICOLO 13 - RIDUZIONI PER UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE**

- [1] Ai fini dell'applicazione del comma 3, articolo 7 del D.P.R. 158/199 e comma 15, articolo 14 D.L.201/2011, si considerano utenze non stabilmente attive:
- le utenze domestiche tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione di cittadini aventi altra residenza, purché utilizzati per un massimo di 183 giorni per anno solare;
  - Le utenze non domestiche costituite da locali o aree scoperte adibite ad attività stagionale di durata massima, anche non

continuativa, di 183 giorni per anno solare, come attestato dai titoli abilitativi/autorizzativi all'esercizio dell'impresa. Sono escluse le attività disciplinate dall'art.12.

- [2] Alle utenze di cui al punto precedente è accordata una riduzione nella misura massima del 30% sulla parte variabile del tributo; la misura della riduzione è determinata con la delibera di approvazione delle tariffe.

#### **ARTICOLO 14 - AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

- [1] Ciascun comune annualmente potrà riconoscere agevolazioni e riduzioni della tariffa per le utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico, stabilendone la misura.
- [2] Per l'utenza domestica che pratica totalmente il compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza nella quale si attesta della volontà a praticare il compostaggio domestico in modo continuativo per l'intero anno solare. L'istanza è valida per gli anni successivi salvo variazione. L'utenza con la presentazione della istanza autorizza gli accertamenti necessari atti a verificare il rispetto della condizione.

#### **ARTICOLO 15 – AGEVOLAZIONI PER IL RECUPERO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

- [1] Il comune, ai sensi del comma 2, art. 7 D.P.R. 158/1999, applica alla parte variabile del tributo, un coefficiente di riduzione, da determinarsi a cura dell'ente locale, proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero.
- [2] La misura della riduzione da applicare è pari al rapporto tra la quantità totale dei rifiuti avviati a recupero e quella prodotta annualmente. La misura massima della riduzione è del 30%, della quota variabile della tariffa; la misura della riduzione è determinata con la delibera di approvazione delle tariffe.

- [3] Allo scopo di calcolare l'entità della riduzione spettante, i titolari delle utenze non domestiche interessate dovranno dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, entro il 31 gennaio successivo a quello di riferimento, la quantità di rifiuti assimilati prodotta e quella avviata a recupero. A detta dichiarazione dovranno essere allegati i formulari di trasporto di cui all'art. 193 D.Lgs 152/2006. Il comune avrà facoltà di richiedere copia del MUD per l'anno di riferimento al fine di verificare la veridicità della dichiarazione. Qualora il soggetto interessato non sia in grado di indicare la quantità dei rifiuti prodotti per l'anno di riferimento, si farà ricorso al coefficiente  $K_d$  di cui alla tabella 4b dell'allegato 1 al DPR 158/1999 della classe corrispondente, moltiplicandolo per la superficie totale.
- [4] Le agevolazioni del presente articolo sono calcolate a consuntivo con compensazione con la tariffa da applicare per l'anno successivo.

## **ARTICOLO 16 – ULTERIORI AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

- [1] Il comune, nell'ambito di intervento a carattere socio assistenziale ovvero di prestazioni sociali agevolate, può riconoscere a favore di specifiche categorie di soggetti, agevolazioni ed esenzioni dal pagamento del tributo. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo.
- [2] I criteri da adottare per l'applicazione delle agevolazioni/esenzioni sono stabilite attraverso regolamento approvato dal consiglio comunale.
- [3] I soggetti che, dietro specifica richiesta da inoltrare all'ufficio preposto dall'Ente, hanno titolo per la concessione della agevolazione o esenzione dal pagamento del tributo, sono le persone anziane, affette da gravi patologie, nullatenenti ed in condizioni di grave disagio economico, quali ad esempio i semplici titolari di pensione sociali al minimo, le persone assistite in modo permanente dal comune, comunque non superiore al minimo vitale, limitatamente ai locali direttamente adibiti ad abitazione.
- [4] Oltre alle agevolazioni ed esenzioni di carattere sociale di cui al comma 1 del presente articolo possono essere previste ulteriori agevolazioni da

stabilirsi con la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe della TARI, la cui copertura avviene attraverso apposite autorizzazioni di spesa.

## **ARTICOLO 17 - TRIBUTO GIORNALIERO**

- [1] Per la gestione dei rifiuti prodotti da tutte le utenze che occupano, con o senza titolo, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta il tributo giornaliero (quota fissa e quota variabile). L'occupazione viene ritenuta tale anche quando l'attività si svolge con l'ausilio di un automezzo che stazioni, ovvero itinerante nel medesimo giorno occupando spazi di aree pubbliche diverse.
- [2] Il tributo è dovuto per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o sua frazione.
- [3] Il tributo è fissato, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale ( quota fissa e variabile) maggiorata del 100%. E' in facoltà del soggetto passivo chiedere l'applicazione del tributo previsto per l'intero anno.
- [4] In deroga al comma precedente, per gli operatori occasionali del mercato il tributo è determinato rapportando a giorno la tariffa della categoria, contenente la voce di corrispondenza d'uso, mediante suddivisione per 52 (numero medio di giorni di mercato settimanale sul territorio), cifra pari al numero arrotondato di mercati annui, anziché mediante suddivisione per 365, in relazione alla particolarità del servizio ed a quanto stabilito nel presente regolamento.
- [5] L'obbligo di denuncia di occupazione temporanea del suolo è assolto con il pagamento del tributo.
- [6] L'ufficio comunale competente al rilascio di autorizzazioni per l'occupazione temporanea del suolo pubblico, ovvero per l'autorizzazione a partecipare a eventi, sagre, fiere, comunque definite, è tenuto ad inviare l'elenco delle autorizzazioni rilasciate con il corrispondente importo incassato all'ufficio tributi dell'Ente.
- [7] Quando trattasi di locali od aree pubbliche occupate per lo svolgimento di manifestazioni ordinarie e straordinarie che occupano superfici diffuse, con o senza specifico servizio di gestione dei rifiuti, il

responsabile comunale può concordare con gli organizzatori il pagamento forfetario, commisurato alle superfici occupate e all'entità del tributo in relazione alla categoria prevalente dell'attività o similare.

- [8] Per la conduzione di impianti sportivi, considerato che trattasi di attività non continuativa con una presenza variabile di partecipanti, deve essere concordato un tributo attraverso specifici accordi con la società sportiva che gestisce/utilizza l'impianto. Il tributo tiene conto della superficie di riferimento, che esclude l'area destinata alla pratica sportiva, e fa riferimento alla relativa classe d'attività.

## **ARTICOLO 18 - TRIBUTO PROVINCIALE**

- [1] In conformità al comma 28, art.14 del decreto legge 201/2011, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio della tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

## **ARTICOLO 19 - DENUNCIA INIZIO, CESSAZIONE, VARIAZIONE DELLA OCCUPAZIONE/CONDUZIONE**

- [1] Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita denuncia di inizio occupazione dei locali e/o delle aree soggette al tributo.
- [2] Fermo restando quanto stabilito al comma 2 dell'art.4 del presente Regolamento, per le utenze domestiche è obbligato alla denuncia in via prioritaria, l'intestatario della scheda anagrafica di famiglia o di convivenza nel caso dei residenti; il conduttore, occupante o detentore di fatto nel caso di utenze di non residenti. Nel caso di utenze non domestiche, l'obbligo ricade prioritariamente sul legale rappresentante dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato. Nel caso in cui il soggetto individuato non adempia, l'obbligo ricade sugli altri soggetti che occupano/detengono gli immobili, con vincolo di solidarietà.

- [3] I soggetti obbligati provvedono a consegnare all'ufficio tributi la denuncia, redatta su appositi moduli o in forma libera purché contenente le informazioni necessarie, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio della occupazione/detenzione. Le modalità della consegna della denuncia è in forma libera (posta, a mano, via fax, posta certificata, corriere). La data di consegna è quella del ricevimento in comune se consegnata a mano, via fax o per posta certificata, mentre è valida la data di trasmissione negli altri casi.
- [4] La denuncia è valida fino a comunicazione di variazione. Nel caso in cui si verificano mutamenti corre l'obbligo di presentare nuova denuncia entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette variazioni. Nel caso di utenze relative a residenti, non devono essere comunicate variazioni rispetto ai componenti il nucleo familiare perché oggetto di rettifica attraverso la comunicazione dell'ufficio anagrafe comunale.
- [5] La denuncia originaria, o la variazione, deve contenere i seguenti elementi:

#### Utenze domestiche

- a) Generalità dell'occupante/conducente, codice fiscale, residenza;
- b) estremi catastali , indirizzo comprensivo di numero civico ed interno ove esistente, superficie tassabile e destinazione d'uso singoli locali;
- c) numero degli occupanti i locali;
- d) generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti;
- e) data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione/ conduzione dei locali oppure data di variazione delle condizioni;

#### Utenze non domestiche

- f) Denominazione della ditta o ragione sociale, scopo sociale, sede principale e legale, codice fiscale/partita I.V.A., codice ISTAT/ATECO dell'attività;
- g) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione dell'attività;
- h) estremi catastali , indirizzo, superficie tassabile e destinazione d'uso singoli locali ed aree;
- i) data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione/ conduzione dei locali oppure data di variazione delle condizioni;



la denuncia deve essere sottoscritta.

- [6] Le denunce di variazione, ai fini del calcolo della tariffa, decorrono dall'inizio del mese successivo a quello in cui si sono verificate. Nel caso in cui la denuncia pervenga oltre trenta giorni dal verificarsi della variazione e comporti riduzione della tariffa, questa decorrerà dal mese successivo la presentazione, salvo l'applicazione della sanzione di cui all'art. 23.
- [7] La denuncia di cessazione di occupazione dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti responsabili in solido del tributo, entro trenta giorni. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativa alla parte dell'anno successiva alla cessazione.
- [8] Nel caso di decesso del titolare dell'utenza, i soggetti aventi titolo, posto che permangano i presupposti per l'assoggettamento al tributo dei locali o delle aree, dovranno presentare denuncia entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso.
- [9] Le domande di riduzione di cui agli articoli precedenti, potranno essere presentate in qualsiasi periodo, posto che decorrono dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

## **ARTICOLO 20 – RISCOSSIONE DEL TRIBUTO**

- [1] Il tributo TARI è versato esclusivamente al comune, in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
- [2] La riscossione del tributo avviene direttamente, mediante una delle forme di cui all'art. 52 D.Lgs 15 dicembre 1997 n.446.
- [3] Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali
- [4] Il numero di rate di versamento del tributo per l'anno di riferimento è stabilito dal Consiglio Comunale in occasione della deliberazione di approvazione delle tariffe del tributo. E' consentito il pagamento in unica rata entro il mese di giugno. L'arrotondamento dell'importo è

effettuato in conformità al comma 166, art.1 L. 296/2006. I conguagli rispetto agli anni precedenti potranno essere pagati in unica rata.

- [5] Il comune invia ai contribuenti un invito di pagamento contenente il modello precompilato per l'effettuazione del versamento e un foglio illustrativo contenente le generalità del titolare dell'utenza, l'ubicazione dell'utenza, l'importo dovuto, la superficie dei locali o dell'area oggetto del pagamento, la destinazione d'uso dichiarata/accertata, la tariffa applicata, l'importo di ogni singola rata e la data di scadenza.
- [6] Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
- [7] Il Comune ha facoltà di affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti.

#### **ARTICOLO 21 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI**

- [1] Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine perentorio di cinque anni dalla data del pagamento effettuato. Il Comune provvederà al rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- [2] Su richiesta dell'utente la somma dovuta può essere compensata con il tributo dovuto per l'anno successivo o con somme dovute a titolo di accertamento.
- [3] Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L.296/2006, con decorrenza dalla data dell'avvenuto versamento.
- [4] Non sono dovuti pagamenti né si dispone il rimborso per importi inferiori a € 8,00.

#### **ARTICOLO 22 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

- [1] L'ufficio tributi del Comune ha la facoltà di effettuare il controllo dei dati contenuti nella denuncia presentata dagli utenti ed il controllo

della corretta applicazione del tributo. A tal fine, l'ufficio incaricato si riserva:

- di richiedere al titolare dell'utenza di trasmettere atti o documenti, comprese le piante dei locali e le planimetrie delle aree scoperte, compilare questionari relativi a dati e notizie, da restituire sottoscritte;
- di acquisire direttamente dati presentati per altro fine presso uffici diversi ( esempio : ufficio provinciale del territorio, conservatoria dei beni immobiliari, ufficio tecnico comunale, archivi utenze reti, etc) dando di ciò informazione all'interessato;
- di accedere agli immobili interessati, dandone preavviso almeno sette giorni prima, al fine di rilevarne le superfici ed il reale utilizzo. Sono esclusi dalla presente procedura le strutture militari o coperte da segreto militare, per le quali è sufficiente una dichiarazione resa dall'autorità responsabile.

[2] Le operazioni descritte al punto precedente possono essere espletate:

- da accertatori qualificati secondo le disposizioni di cui al comma 179, 180, 181 e 182 art. 1 L. 27 dicembre 2006 n.296;
- direttamente o da personale incaricato dal Responsabile del servizio;
- da soggetti privati e pubblici di provata affidabilità, incaricati mediante apposita convenzione.

Per accedere agli immobili, l'incaricato deve essere autorizzato dal possessore/detentore.

[3] In caso di mancata collaborazione dell'utente, o di altro impedimento oggettivo, l'accertamento sarà espletato sulla base di presunzione semplice ai sensi 2729 del codice civile, fatta salva la possibilità di acquisire dati per via indiretta.

[4] Nel caso in cui nelle suddette denunce sia riscontrata infedeltà od omissione , il dirigente del servizio avvierà il procedimento per l'accertamento d'ufficio, da espletarsi secondo quanto previsto dai commi 161 e 162 dell'art. 1 Legge 27 dicembre 2006 n.296.

[5] In relazione al presente articolo gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere ogni tre mesi, informazioni inerenti :

- autorizzazioni per le occupazioni di suolo e spazi pubblici;
- provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso di locali ed aree;
- provvedimenti riguardanti il rilascio di autorizzazioni e nullaosta riguardanti l'esercizio di attività fisse o itineranti;
- ogni variazione anagrafica relativa a nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

[6] Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali ed i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.138.

## **ARTICOLO 23 - NORME TRANSITORIE E FINALI**

- [1] Le disposizioni del presente regolamento decorrono dal 01.01.2014.
- [2] Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra norma comunale in contrasto con il presente regolamento.

## **ALLEGATO " A " AL REGOLAMENTO IUC PARTE II ° TARI**

- |   |
|---|
| <p>01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto</p> <p>02. Campeggi, distributori carburanti</p> <p>03. Stabilimenti balneari</p> <p>04. Esposizioni, autosaloni</p> <p>05. Alberghi con ristorante</p> <p>06. Alberghi senza ristorante</p> <p>07. Case di cura e riposo</p> <p>08. Uffici, agenzie, studi professionali</p> <p>09. Banche ed istituti di credito</p> <p>10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli</p> <p>11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze</p> <p>12. Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)</p> |
|---|

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club



# COMUNE di TONARA

(Provincia di Nuoro)

Viale della Regione, 8 ☎ 0784/63823 📠 0784/63246 P.IVA **00162960918**

**Approvato con delibera del Consiglio**

**Comunale n. 17 del 22. 07 .2014**

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA MUNICIPALE "IUC"**

### **Parte III: TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI**

## **SOMMARIO PARTE III**

**Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI  
APPLICAZIONE**

**Articolo 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

**Articolo 3 DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED  
AREE FABBRICABILI**

**Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI**

**Articolo 5 BASE IMPONIBILE**

**Articolo 6 DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA**

**Articolo 7 DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI**

**Articolo 8 VERSAMENTI**

**Articolo 9 DICHIARAZIONE**

**Articolo 10 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA**

# **Articolo 1**

## **OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Tonara dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa ai tributi per i servizi indivisibili, d'ora in avanti denominata TASI.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TASI nel Comune di Tonara, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

# **Articolo 2**

## **PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

# **Articolo 3**

## **DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI**

1. Ai fini della TASI:
  - a. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
  - b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
  - c. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei



lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

- d. per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari.

## **Articolo 4**

### **SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 21 del presente regolamento.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 15% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

7. L'ex coniuge cui il giudice ha assegnato la casa coniugale, nell'ambito di una procedura di separazione o divorzio, è titolare di un diritto di abitazione sulla medesima, per cui è soggetto passivo relativamente all'intero immobile indipendentemente dalla relativa quota di possesso; resta inteso che qualora l'assegnazione riguardi un immobile che i coniugi detenevano in locazione, il coniuge assegnatario è soggetto passivo per la sola quota di tributo dovuta come locatario.

## **Articolo 5**

### **BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU dall'articolo 6 del vigente regolamento dell'IMU.

## **Articolo 6**

### **DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA**

1. L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille.
2. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
3. La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
4. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
5. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nei commi terzo e quarto del presente articolo per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
6. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille .
7. Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

8. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
9. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.

## **Articolo 7**

### **DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI**

1. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni dalla TASI a favore:
  - dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,
  - dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale,
  - dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).
2. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre ulteriori riduzioni tariffarie ed esenzioni dalla TASI nei seguenti casi:
  - abitazioni con unico occupante;
  - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  - locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  - abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno,
    - all'estero;
  - fabbricati rurali ad uso abitativo.
3. Sono inoltre esenti le seguenti tipologie di immobili:
  - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; per gli immobili di cui alla presente lettera g), resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni, che disciplina le casistiche di utilizzo misto degli immobili per attività commerciali e non;
- h) i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi.

## **Articolo 8**

### **VERSAMENTI**

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonchè tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento della TASI dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.
4. Per l'anno d'imposta 2014, il versamento della prima rata è effettuato:
  - entro il 16 giugno 2014 qualora il Comune alla data del 31 maggio 2014 risulti pubblicato nel sito informatico ministeriale di cui al D.Lgs. n. 360/1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle eventuali detrazioni TASI;
  - entro il 16 ottobre 2014, qualora la predetta pubblicazione, non avvenuta entro il 31 maggio 2014, risulti effettuata al 18 settembre 2014;
  - entro il 16 dicembre 2014, unitamente al versamento del saldo, qualora le aliquote e le eventuali detrazioni non risultino pubblicate entro il 18 settembre 2014; in quest'ultimo caso, si applica per tutti gli immobili l'aliquota dell' 1 per mille, salvo garantire il rispetto del vincolo di cui all'art. 7, comma 3, del presente regolamento. Nelle ipotesi di cui ai primi due punti, il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 8,00.
7. La TASI viene riscossa dal Comune, con facoltà di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati, fermo restando che, qualora il Comune non provveda in tal senso, il contribuente è comunque tenuto al versamento della TASI in autoliquidazione.
8. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
9. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche conto degli altri.
10. Il versamento dell'acconto deve essere effettuato calcolando il 50 % del dovuto annuo.

## **Articolo 9**

### **DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

## **Articolo 10**

### **DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.